

TRIBUNALE ROMA
24 NOVEMBRE 1992

PRESIDENTE EST.: LO TURCO
 PARTI: SCIARELLI
 (Avv. Di Maria)
 PIROSO, MONTI,
 MONDADORI EDITORE S.P.A.
 (Avv. Irti)

Diritti della personalità •
Onore e reputazione •
Lesione • Risarcimento del
danno non patrimoniale •
Limiti • Criteri di
liquidazione

La lesione dell'altrui onore e reputazione, che astrattamente integri la fattispecie penalmente rilevante della diffamazione, determina il sorgere dell'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale patito dall'attore: nella relativa liquidazione — che assume in particolare funzione satisfattiva, sanzionatoria e dissuasiva — possono venire in considerazione come utili parametri la capacità economica del responsabile, il grado

di colpevolezza, l'utile che sia stato ricavato dall'illecito, la diffusione del periodico veicolo della lesione dell'onore e della reputazione (nel caso di specie, la pubblicazione di notizie nelle quali si attribuiva, sia pure in maniera indiretta ed allusiva, ad una giornalista RAI di aver fatto carriera grazie alle protezioni politiche e ad un'amicizia intima con l'allora Presidente della Repubblica, Cossiga, è stata ritenuta lesiva dell'onore e della reputazione dell'interessata ed ha condotto al risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'attrice, in difetto di allegazioni e prove circa l'esistenza di un danno patrimoniale).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 18-19 novembre 1991, Federica Sciarelli citò in giudizio aventi a questo Tribunale Antonello Piroso (quale autore degli articoli « Mi manda lui », apparso su « Panorama » del 16 giugno 1991, e « Gioco di dame » pubblicato sullo stesso periodico del successivo 1° settembre), Andrea Monti, direttore responsabile, nonché Arnaldo Mondadori Editore S.p.A. con sede in Milano in persona del rappresentante legale pro tempore (casa editrice) esponendo in sintesi quanto segue.

Il sottotitolo del primo pezzo (« Mi manda lui ») era così concepito « Soprattutto sulla seconda rete, ma anche sulle altre due, le donne la fanno da padrone. Sono davvero più brave o solo il volto del palazzo? » Si scriveva poi « Michele Santoro e Samarcanda lasciano invece il giovedì sera ad Aldebaran, programma del neocavaliere della Repubblica Federica Sciarelli, ex stenodattilografa del gruppo comunista del Senato protagonista di una carriera fulminante all'ombra del direttore del TG3 Sandro Curzi ».

Il secondo articolo (Gioco di dame), come viene rilevato dalla stessa attrice « si apre con il racconto di un colloquio che il Presidente della Repubblica avrebbe avuto con il giornalista Indro Montanelli nel corso del quale il secondo avrebbe riferito al primo che si mormorava che il Presidente avesse un'amante. Al che Cossiga avrebbe replicato che i successi di alcova, favorendo quelli politici, non dovevano essere « smentiti ed avrebbe quindi chiesto al giornalista, quale, tra le amanti che gli attribuivano fosse la più accreditata. Montanelli gli avrebbe sussurrato un nome all'orecchio... Scoprire quel nome — prosegue l'articolo — diventa subito il gioco

dell'estate. Dopo aver accennato ad altre donne con indici di identificazione molto vaghi, si scrive ancora «il mirino dei soliti bene informati si è spostato verso Federica Sciarelli, giovane redattrice del TG3, più volte inviata al seguito di Cossiga e da lui nominata Cavaliere della Repubblica — Davvero? cade dalle nuvole il direttore del TG3 Alessandro Curzi. Non sapevo nulla di questi pettegolezzi. L'unico giudizio che Cossiga mi ha dato sulla Sciarelli è che è brava e preparata e che vederla alle sue conferenze stampa gli tira su il morale.

Un altro nome che circola nel gossip romano è quello di Edvige Fenech, compagna di Luca di Montezemolo che ha riso divertita appena lo ha saputo ».

Dedotto che nell'articolo viene anche pubblicata una foto in primo piano dell'istante, Federica Sciarelli pone in rilievo come nel primo brano si insinui in modo indiretto, ma ancor più efficace e suggestivo, che il suo successo professionale avrebbe quale precipua, se non addirittura esclusiva giustificazione, non già le proprie doti personali ma la fattiva protezione del P.C.I. e, nel secondo pezzo, si lascia credere che, in definitiva, proprio lei sarebbe l'amante di Cossiga.

Chiarito che la sua assunzione al Senato della Repubblica era dovuta al superamento di uno specifico concorso, ed esclusa pertanto un'assunzione per scelta del gruppo comunista e che la sua collaborazione con la RAI «aveva avuto inizio dodici anni prima, a seguito del conseguimento di una borsa di studio messa in palio in pubblico concorso, traducendosi poi dopo una battaglia sindacale combattuta anche a favore di altre ventinove persone che si trovavano nella sua stessa situazione — appunto, nell'assunzione, nel 1988, da parte della RAI, l'attrice rilevò che gli scritti suindicati (non veridici sotto ogni aspetto e collegabili in un disegno unitario di carattere illecito) integravano, nei suoi confronti, il reato di diffamazione per mezzo della stampa e costituivano offesa nell'onore ed alla reputazione nonché al proprio diritto al riserbo, all'immagine, all'identità personale.

Premesso quanto sopra, l'attrice chiese che il Tribunale condannasse i convenuti in solido a risarcirle il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecatole, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti replicarono che il Piroso si era limitato ad echeggiare, con un tono di ironica descrizione di costume, una larga opinione, un generale pregiudizio sui rapporti tra mondo politico e carriere interne della RAI e, nel secondo pezzo, a riferire, in tono scherzoso (sotto il settecentesco titolo «gioco di dame») un gioco estivo cui non avrebbe dovuto attribuirsi alcuna drammatizzante offensività.

Tanto rilevato i convenuti contestarono le ragioni in fatto e in diritto esposte nella citazione e chiesero il rigetto delle domande con condanna dell'attrice al rimborso delle spese e degli onorari.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti i due numeri in esame del periodico Panorama, una certificazione rilasciata dall'ufficio del personale del Senato della Repubblica a Federica Sciarelli, fotocopie di articoli apparsi su altri giornali e periodici ed altri documenti, la causa, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe, è passata in decisione all'udienza collegiale del 19 ottobre 1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I fatti, le opinioni e le congetture esposti nei due articoli in esame risultano chiaramente dallo svolgimento del processo.

Prima di affrontare un'approfondita disamina dei temi e degli argomenti contenuti nei « pezzi giornalistici » il cui contenuto diffamatorio viene stigmatizzato dall'attrice Federica Sciarelli sembra utile al Collegio tratteggiarne in sintesi la personalità desumibile dagli atti e documenti prodotti soprattutto (ovviamente) con riferimento alla sua evoluzione professionale.

Risulta dunque che la giovane Federica Sciarelli (nata nel 1958) fu assunta dal Senato della Repubblica per essere risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto nel 1982 e prestò servizio in quella amministrazione, in qualità di coadiutore parlamentare, dall'anno 83 all'anno 87.

La Sciarelli venne assegnata sin dal 1983 all'ufficio informazioni parlamentari posto alle dirette dipendenze del segretario generale del Senato (cfr. certificazione in atti). Alla collaborazione con la RAI (come non è contestato e in parte risulta dalla documentazione prodotta) la Sciarelli pervenne a seguito del conseguimento di una borsa di studio. « Dopo una battaglia sindacale anche a favore di altre persone che si trovavano nelle sue stesse condizioni fu assunta nell'« Ente di Stato ».

Dal notorio si può anche desumere: che l'attrice ha avuto un lento ma costante successo anche quale inviata speciale e dicitrice del telegiornale; che la sua figura per genuinità, naturalezza e semplicità — (come quelle di altre giornaliste RAI) si discosta, in qualche misura, dalla dilagante artificiosità di gran parte dei personaggi televisivi di oggi.

Puntualizzato quanto sopra, rileva il Collegio che nell'articolo apparso su Panorama del 16 giugno 1991 si riferisce, attraverso subdole insinuazioni e sottintesi sapienti, a dare in pasto ai telespettatori una figura ambigua se non spregevole dell'attrice: « Michele Santoro e Samarcanda lasciano invece il giovedì sera ad «Aldebaran», programma del neocavaliere della Repubblica Federica Sciarelli ex dattilografa del gruppo comunista del senato, protagonista di una carriera fulminante all'ombra del direttore del TG3 Sandro Curzi ».

Agli occhi del lettore medio, dotato di un bagaglio culturale (aggiornato) minimo, viene presentata in forma apparentemente innocente una Sciarelli arrampicatrice sociale che facendo leva su appoggi politici (Sandro Curzi e il TG3 sono riguardati come emissari degli interessi del PDS nell'ambito dell'informazione giornalistica alla Radiotelevisione) da ex stenodattilografa del gruppo comunista del Senato (vale a dire con una preparazione molto limitata ed una pressoché inesistente professionalità) era riuscita (evidentemente senza meritarlo) a diventare la conduttrice del programma « Aldebaran » che, inspiegabilmente (non per meriti intrinseci) aveva soppiantato un programma della portata di Samarcanda e un giornalista della statura di Santoro. Ad avvalorare questa addotta metodologia carrieristica (che si fa intravedere, non certo basata su capacità, professionalità e meriti personali dell'attrice) si apre un ulteriore squarcio (che verrà spalancato nel secondo pezzo): carriera fulminante (non quindi secondo tappe progressive di affinamento professionale ma dovuta a intuitibili fattori esterni) all'ombra del direttore di TG3 Sandro Curzi (cfr. sopra) di una Sciarelli « neo-cavaliere della Repubblica » tale per la eccessiva benevolenza (e non soltanto benevolenza, come si vedrà fra poco) del Presidente della Repubblica Cossiga.

Si entra così nel vivo del secondo articolo (contenuto su Panorama del 1° settembre 1991).

Come è stato ben evidenziato dall'attrice il settecentesco e apparentemente innocente « Gioco di dame » cela (ma per meglio destare l'attenzione del lettore), e poi rivela apertamente, veleni non meno tossici.

In sintesi, dopo aver tenuto sulle corde il lettore con l'arcana delle varie amanti di Cossiga, dopo aver finto di colpire falsi bersagli, si finisce col rivelare che « il mirino dei soliti bene informati (e quindi di coloro che in genere sono in possesso di notizie vere) si era poi spostato verso Federica Sciarelli, giovane (quindi con scarsa professionalità, ma evidentemente in possesso di altre attrattive) redattrice del TG3 più volte (si pone in rilievo la continuità) inviata al seguito di Cossiga e da lui nominata « cavaliere della Repubblica » ».

Non occorre molta fantasia, al lettore attento e informato, per capire che la vera amante di Cossiga era l'attrice Federica Sciarelli, quella donna, quella « giovane » redattrice che aveva fatto una fulminea carriera (incompatibile con la sua età) e, soprattutto che il Presidente aveva nominato « cavaliere della Repubblica » (benché non potesse possedere l'elevato grado di esperienza e di professionalità generalmente richiesto per il conferimento di un così alto tritolo onorifico). Il cerchio dunque si chiude e ben pochi saranno gli sprovveduti lettori che non avranno ricevuto l'ambiguo ma non oscuro messaggio: il vero rapporto fra il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga e Federica Sciarelli (e quindi il successo della giovane redattrice) era nato « nel segreto dell'alcova » e si era consolidato in una relazione sentimentale non in regola con l'etica, né con le norme giuridiche (Cossiga è coniugato), né evidentemente con quello del buon gusto; una relazione ancora più sconveniente e biasimevole perché aveva consentito a una giovane donna, ad una dattilografa, una carriera fulminante (per cui era stata più volte inviata al seguito di Cossiga che la aveva finanche nominata Cavaliere della Repubblica).

Si può dunque affermare che, attraverso un uso sottile e spregiudicato di accostamenti suggestionanti, di sottintesi sapienti e di vari altri meccanismi in grado di far scattare progressive illazioni nell'animo del lettore, Federica Sciarelli era presentata come una giornalista che aveva fatto carriera esclusivamente all'ombra e con l'appoggio di un partito politico e che aveva conseguito certi risultati perché era l'amante di Cossiga (Presidente della Repubblica).

Replica parte convenuta che l'autore degli scritti aveva semplicemente voluto echeggiare una vasta opinione sui rapporti fra mondo politico e carriere interne della RAI, commentare un fenomeno collettivo indicandone alcuni dei protagonisti e che, specie il secondo pezzo, doveva essere interpretato come « un gioco estivo ».

Sulla base delle considerazioni surriferite e prendendo in particolare rilievo il contenuto del messaggio (al lettore) che ha un effetto devastante sull'etica, sulla personalità, sulla professionalità della Sciarelli (che ne esce davvero malconcia) deve fermamente respingersi questa interpretazione riduttiva e di comodo: a nessuno può essere consentito di ledere in modo così grave l'onore e la reputazione di una persona con il pretesto di stigmatizzare un fenomeno collettivo o di far divertire i lettori con un gioco idoneo a scalfire (se non a distruggere) il patrimonio ideale altrui).

Analoghe considerazioni debbono essere richiamate in relazione a altre circostanze marginali riferite negli articoli in esame. Che Edvige Fenech abbia riso divertita appena ha saputo di essere additata, anche lei, come un'amante di Cossiga o che Alessandro Curzi, direttore del TG3 caschi dalle nuvole e riferisca come Cossiga ritenga la Sciarelli sia brava e preparata sono affermazioni che al più possono soltanto (e di poco) attenuare

l'intrinseca offensività di quanto affermato, sia pure attraverso sotterfugi ed espedienti, in danno dell'attrice.

A questo punto è bene ricordare che in sede civile può e deve essere accertato (*incidenter tantum*) non risultando esservi stato giudizio penale e avendo l'attrice chiesto anche il risarcimento non patrimoniale, la sussistenza del reato di diffamazione.

Il comportamento dell'autore dell'articolo integra incontrovertibilmente gli estremi di detto reato di diffamazione per mezzo della stampa giacché gli scritti nel loro complesso (ancorché non realizzati in esecuzione di un medesimo disegno) e nel loro significato (cfr. retro) ledono incisivamente la reputazione della Sciarelli nell'attribuirle di aver fatto carriera, pur essendo giovane ed ex dattilografa, all'ombra e con l'appoggio di un partito politico nonché di essere l'amante di Cossiga e di avere per questo conseguito certi risultati professionali o titoli onorifici. Né può essere negata la volontà cosciente (sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato) nell'autore dell'articolo, di usare espressioni offensive consistenti nell'aver attribuito la causa del successo della Sciarelli alla protezione politica e alla mera compiacenza erotica (cfr. sopra).

All'evidenza poi non sussiste la scriminante dell'aver esercitato il diritto di cronaca o di critica (art. 21 Cost.) diritto che, come noto, incontra rigorosi limiti basati sulla necessità di un doveroso bilanciamento di tale diritto con quello alla dignità e all'onore personale (artt. 2 e 3 Cost.).

A questo punto occorre richiamare quanto chiarito poco sopra sulla reale personalità della Sciarelli, specie con riferimento alla sua evoluzione professionale (cfr. retro) per lumeggiare quanto siano lontane dal vero le (false) attribuzioni nei suoi confronti contenute negli articoli pubblicati sui due numeri di Panorama.

Completamente infranto risulta il primo e più forte limite perché possa essere preso in considerazione il diritto di cronaca e di critica e cioè la rispondenza al vero dei fatti narrati, in relazione ai quali peraltro mancherebbe anche altro requisito essenziale: nessuna utilità sociale, infatti, potrebbe derivare dal rendere noto ai lettori di Panorama ed al pubblico in genere il preteso rapporto personale e intimo fra Cossiga e la Sciarelli etc. etc.

L'attrice, oltre alla lesione all'onore ed alla reputazione, deduce la lesione al proprio diritto alla riservatezza.

Dopo un lungo periodo di rigida esclusione del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento (basata sull'argomentazione che nessuna disposizione di legge autorizza e ritenere che tale diritto sia stato sancito: Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487), la giurisprudenza della suprema corte, a seguito di una lenta evoluzione, è giunta più recentemente ad affermare che detto diritto al riserbo rientra a pieno titolo fra i beni fondamentali già riconosciuti, sia pure implicitamente, dai principi fondamentali dell'ordinamento (Cass. 27 maggio 1975 n. 2199). Già in precedenza la stessa Corte Costituzionale aveva indicato il diritto alla riservatezza e all'intimità fra i diritti inviolabili dell'uomo (Corte Cost. 12 aprile 1973 n. 38 in motivazione).

Rileva in particolare il Collegio, che condivide pienamente tale più recente giurisprudenza, come peraltro il diritto al riserbo non debba essere riferito soltanto all'intimità domestica ma ricomprenda un insieme di situazioni e vicende strettamente personali e familiari.

In altre parole la tutela risarcitoria non è più limitata ai tradizionali diritti della personalità (alla integrità fisica, al nome, all'onore) ma si

estende ad altri beni riconosciuti, sia pure implicitamente, dall'ordinamento e dalla coscienza sociale quali appunto il diritto alla riservatezza, il diritto all'identità personale, il diritto alla salute etc.

Di conseguenza alla lesione di uno di questi diritti deve conseguire un risarcimento del danno (pecuniariamente quantificabile secondo una valutazione sociale tipica) diverso ed ulteriore rispetto a quello non patrimoniale che consiste nel turbamento psicologico cagionato dall'evento e che dev'essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (come il danno morale conseguente al reato di diffamazione).

Ciò chiarito, osserva il Collegio che in punto di fatto gli scritti pubblicati dai due numeri di Panorama non hanno fatto conoscere al vasto pubblico dei lettori vicende strettamente personali della Sciarelli.

Ove infatti si escludano le espressioni costituenti offesa all'onore e alla reputazione (cfr. retro) non ritiene il Collegio che gli articoli in questione abbiano rivelato al pubblico dei lettori fatti e circostanze della vita della Sciarelli che dovevano rimanere segreti. Non risulta cioè invaso e violato il diritto della Sciarelli al riserbo.

In merito alla dedotta lesione al diritto all'immagine rileva il Collegio che la foto pubblicata da Panorama (pur ricollegandosi alla professione della Sciarelli) costituisce, in definitiva, una integrazione dello scritto e un mezzo per aumentarne la capacità offensiva. Di conseguenza deve ritenersi abusiva con conseguente diritto (che non si cumula con quello nascente dalla lesione della reputazione) al risarcimento del danno.

In proposito è vero che l'art. 10 cod. civ., nel prevedere espressamente il risarcimento dei danni (materiali) causati dall'abuso dell'immagine, determinando conseguenze ovvie per un'ipotesi evidentemente illecita, può sembrare pleonastico. Nondimeno è anche innegabile che la presenza di una previsione concettualmente non necessaria non può certo far superare la violazione del rigoroso collegamento (previsto espressamente e nitidamente dal legislatore) della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge (cfr. sopra).

Quasi certamente peraltro la predetta previsione (risarcimento danni ex art. 10 cod. civ.) si spiega con l'opportunità di ricordare anche il principio generale dopo quello specifico (cessazione abuso).

Deve dunque negarsi che un (eventuale) danno morale conseguente all'abuso dell'immagine possa trovar ristoro, eccettuata evidentemente l'ipotesi in cui detto abuso integri gli estremi di un reato.

Ciò posto deve anche rilevarsi (come verrà ampiamente chiarito con riferimento anche alla diffamazione per mezzo della stampa) che in relazione agli eventuali danni materiali sofferti l'attrice non ha neppure formulate idonee prove.

Nondimeno la pubblicazione abusiva della foto (cfr. infra) verrà presa in esame in relazione al danno non patrimoniale nascente dal reato di diffamazione dovendo considerarsi in definitiva un modo per aggravare tali ipotesi delittuose: basti considerare che chi si fosse limitato a memorizzare soltanto il viso (e non il nome) della Sciarelli (redattrice del TG3), osservando la foto inserita nel testo dell'articolo diffamatorio, avrebbe egualmente percepito, in suo danno, gli effetti diffamatori contenuti nello scritto.

Occorre ora domandarsi anche se in relazione agli eventuali danni materiali sofferti a causa della diffamazione l'attrice abbia formulato le necessarie deduzioni probatorie.

La risposta è negativa giacché non risulta dedotta alcuna prova riferibile a concrete lesioni dell'integrità patrimoniale dell'attrice e al relativo nesso di causalità con la diffamazione posta in essere dal convenuto.

Di conseguenza, non potendosi ritenere che sia stata comunque formulata idonea prova sul *quantum* non può essere accolta la domanda relativa a danni materiali derivanti dall'abuso dell'immagine (come si è accennato poco sopra) e neppure a danni materiali eventualmente cagionati dal reato di diffamazione.

In riferimento a tali ultimi danni l'attrice chiede in definitiva che si proceda a valutare una sua diminuita specifica capacità di lavoro nel settore giornalistico e televisivo attraverso indicate e concordi presunzioni.

Il Collegio, in conformità della prevalente giurisprudenza, non ritiene che in ipotesi del genere si possa procedere ad una valutazione (neppure equitativa) dei danni materiali (danno emergente - lucro cessante). In ogni caso non sussistono elementi presuntivi da cui possa seriamente desumersi (e quantificarsi) siffatto danno materiale.

Estremamente vaghi risultano l'eventuale (e neppure certo) discredito professionale, la eventuale futura diminuzione di offerte di lavoro e il ricollegarsi di tali incerti fenomeni ad un concreto decremento patrimoniale futuro.

L'attrice ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale o morale. Tale danno che certamente consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione e all'onore consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo per l'offesa subita, il cui ristoro soddisfa all'esigenza di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto possibile, delle sofferenze morali e psichiche ricevute (cfr. Cass. 1° ottobre 1985, n. 4947).

Avendo già detto dell'esistenza, nel caso di specie, del presupposto giuridico del risarcimento di detto danno non patrimoniale (accertamento di un reato), deve ora soltanto chiarirsi che la relativa liquidazione sfugge, per il suo contenuto etico, a precisi parametri economici ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice pur essendo sempre ancorata a riferimenti razionali quali la gravità del reato, l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, la qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass. 10 ottobre 1984, n. 5959; Cass. 3 marzo 1981, n. 1228).

Rileva inoltre il Collegio che non possono essere obliterate le nuove tendenze dottrinarie verso un corretto ampliamento dell'area di detti danni non patrimoniali risarcibili. A tale risarcimento viene attribuita non soltanto la suindicata funzione risarcitoria ma anche ulteriori funzioni comunemente definite satisfattiva, sanzionatoria, dissuasiva. Sulla scia di tali tendenze ritiene il Collegio che il ristoro del danno non patrimoniale debba assumere maggiore estensione e completezza mediante un'adeguata valutazione anche della capacità economica del responsabile, del grado di colpevolezza e dell'utilità che detto responsabile abbia tratto dall'operazione (pubblicazione dei due articoli).

Tutto quanto sopra chiarito, nel caso di specie deve specificamente e concretamente tenersi conto (in sintesi):

a) che i fatti attribuiti all'attrice sono particolarmente lesivi del suo onore e della sua reputazione (aver fatto carriera essenzialmente per l'appoggio di un partito politico, aver conseguito risultati professionali in virtù di una relazione col Presidente Cossiga);

b) che notevole diffusione (su scala nazionale) ha il periodico « Panorama »: rilevante deve pertanto considerarsi il numero delle persone che ne hanno preso cognizione;

c) che profondi, di conseguenza, debbono ritenersi il turbamento e la sofferenza morale dell'attrice;

d) che elevata deve considerarsi l'intensità del dolo dei responsabili;

e) che alla forte diffusione (cfr. *sub b*) del periodico è conseguita una notevole utilità economica per i responsabili.

Sulla base dei criteri e delle considerazioni che precedono deve pertanto procedersi alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dall'attrice, danno che viene concretamente quantificato nella somma di L. 70.000.000 (settantamiliardi) comprensiva di rivalutazione ad oggi (che spetta trattandosi di un debito di valore). Secondo l'ormai costante giurisprudenza di questo Tribunale gli interessi decorrono dalla data di questa decisione (e non da quella dell'illecito attesa appunto l'operata totale rivalutazione ad oggi).

Quanto sopra vale sia nei confronti dell'autore dell'articolo Antonello Piroso, che ha posto in essere la diffamazione col mezzo della stampa, sia nei confronti del direttore responsabile di Panorama Andra Monti. Deve infatti ritenersi che la commissione del predetto reato di diffamazione non sia stata « impedita » da detto direttore responsabile per l'omissione, da parte sua del doveroso controllo assegnatogli dalla legge, omissione quanto meno cosciente e volontaria (il che basta ai fini dell'integrazione anche dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 57 cod. pen. che deve pertanto ritenersi sussistente ai fini della configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale).

Ne consegue che sia il Piroso, sia il Monti, il cui comportamento integra astrattamente l'ipotesi di reato prevista dall'art. 57 cod. pen. debbono essere ritenuti responsabili dei predetti danni patiti dalla Sciarelli e condannati in solido al relativo risarcimento.

L'affermazione della responsabilità dell'editore Mondadori S.p.A. discende dal chiarissimo disposto dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va evidentemente riferita a tutti i danni derivanti dal reato (sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale, sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile).

In proposito rileva infatti il Collegio come, secondo consolidata giurisprudenza, la configurabilità e risarcibilità dell'eventuale danno non patrimoniale possano e debbano essere ritenute ed affermate non solo quando il reato risulti accertato dal giudice penale ma anche quando gli estremi di un'ipotesi criminosa siano riconosciuti, ai fini risarcitori, in sede civile.

Tutti i convenuti pertanto debbono essere condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice, della somma di L. 70.000.000 con interessi legali dalla data di questa decisione al saldo effettivo.

Quale risarcimento ulteriore in forma specifica (art. 2058 cod. civ.) dev'essere disposta la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, di questa sentenza sul settimanale Panorama e sul quotidiano « La Repubblica » entro 30 giorni da oggi.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Non sussistono le condizioni né si ravvisa l'opportunità per concedere la provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza:

1) condanna Antonello Piroso, Andrea Monti e la « Arnaldo Mondadori S.p.A. » in persona del legale rappresentante pro-tempore in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice Federica Sciarelli, della somma di L. 70.000.000 (lire settantamilion) con interessi legali della data di questa decisione dell'effettivo saldo;

2) ordina che a cura e spese dei convenuti la presente sentenza venga pubblicata per estratto e per una sola volta, entro trenta giorni dalla data di questa decisione, sul settimanale « Panorama » e sul quotidiano « La Repubblica »;

3) condanna i predetti convenuti in solido al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il giudizio, liquidate in complessive L. 7.700.000 di cui L. 900.000 per esborsi, L. 1.800.000 per diritti di procuratore e L. 5.000.000 per onorario di avvocato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La decisione qui pubblicata si segnala, in modo particolare, per la esauriente motivazione in essa contenuta in ordine ai limiti di risarcibilità ed ai parametri di liquidazione del danno non patrimoniale lamentato in un'ipotesi di lesione dell'onore e della reputazione.

Il Collegio, pur dando atto dei più recenti orientamenti dottrinali inclini ad estendere l'area di risarcibilità del danno non patrimoniale, argomentando tra l'altro dalle previsioni degli artt. 7 e 10 cod. civ. (che accordano a chi lamenti lesioni del proprio diritto al nome o alla immagine, oltre all'azione inibitoria, anche il risarcimento del danno) (si tratta di ricostruzioni che hanno trovato la più diffusa esposizione in A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, pp. 65 ss.; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, ora in *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985, pp. 355 ss.), ribadisce l'interpretazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il danno non patrimoniale può essere ristorato nei soli casi previsti dalla legge e, quindi, essenzialmente nell'ipotesi in cui il fatto illecito costituisca altresì reato (ex art. 185 cod. pen.).

Si tratta del resto di un indirizzo restrittivo che è apparso — alla dottrina che ha di recente approfondito il problema — meno irragionevole di quanto non si sia di solito inclini a pensare (cfr., in particolare, C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, in particolare 165 ss.); e che sembra anzi decisamente da rivalutare alla luce delle sconcertanti torsioni funzionali dell'istituto risarcitorio che è dato ravvisare in alcuni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (si consideri in particolare il problema della lesione della c.d. professionalità del lavoratore, su cui cfr. V. RICCIUTO, nota a Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299, di prossima pubblicazione su questa Rivista).

Pregevole per chiarezza appare nella sentenza qui pubblicata anche l'individuazione delle diverse funzioni che possono ascrivere alla liquidazione del danno non patrimoniale (e cfr. ancora in dottrina, da ultimo, C. SALVI, *Risarcimento del danno*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, pp. 1099 ss.) e quindi dei parametri che debbono presiedere alla sua quantificazione.

Per quel che concerne, poi, le peculiarità del caso concreto — e quindi in particolare le affermazioni ritenute lesive dell'onore e della reputazione di parte attrice — può essere interessante osservare che, in una sentenza pressoché coeva (e che si pubblica in questa stessa *Rivista*, 1993, 413), il Tribunale di Roma (sentenza dell'11 febbraio 1993, in causa Vespa c. Valentini ed altri), posto di fronte a dichiarazioni tutto sommato non molto dissimili, ne ha escluso l'illiceità: decisiva è stata probabilmente, come si vedrà meglio in sede di nota di richiami a quella decisione, la considerazione del diverso contesto informativo (e probabilmente anche della diversa qualità giornalistica) in cui si inserivano, nell'un caso e nell'altro, le affermazioni in ipotesi lesive: nell'ipotesi oggetto della presente decisione, si trattava, infatti, di meri pettegolezzi (di dubbia rilevanza anche sotto il profilo dell'utilità sociale), nell'altro caso di uno scritto (ancorché aspramente polemico), che poteva ricondursi ad un dibattito politico e culturale di indubbio interesse.

C.S.